

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Aprile 2025

NEWS

FISCO

CONDIZIONI PER FRUIRE DEI BENEFICI ISA: APPROVATO IL PROVVEDIMENTO

Prov. AE 11 aprile 2025 n. 176203

È stato approvato il Provvedimento con cui sono definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può riconoscere il regime premiale per l'annualità di imposta 2024, ai contribuenti che applicano gli ISA.

Di seguito si riportano, in sintesi, i **benefici** ed il **punteggio** ISA per poterne fruire:

- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la **compensazione** di crediti per un importo non superiore ad € 70.000 annui relativamente all'IVA, maturati nell'annualità 2025 e del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2026 (ISA 9, € 50.000 ISA 8) e per un importo non superiore ad € 50.000 (ISA 9, € 20.000 ISA 8) annui relativamente alle II.DD. ed IRAP 2024;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito **IVA** maturato per l'anno d'imposta 2025 (o per la richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026) per importo non superiore ad € 70.000 annui (ISA 9, € 50.000 ISA 8);
- c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società di comodo** (ISA 9);
- d) esclusione degli accertamenti basati su **presunzioni semplici** (ISA 8,5);
- e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza** per l'accertamento (ISA 8);
- f) esclusione dell'**accertamento sintetico**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (ISA 9).

CPB 2025-2026: APPROVATO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PER L'ADESIONE

Prov. AE 9 aprile 2025 n. 172928

Il nuovo modello, diffuso dall'Agenzia delle Entrate, consente di gestire la comunicazione e la successiva accettazione in maniera autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi.

È stato approvato il nuovo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'**elaborazione** della **proposta** e per la relativa **accettazione** da parte dei contribuenti che intendono accedere all'istituto del CPB (concordato preventivo biennale) per il periodo 2025-2026. Il nuovo modello, in pratica, consente di gestire la comunicazione e la

successiva accettazione **in maniera autonoma** rispetto al modello di **dichiarazione dei redditi**, come invece era accaduto per il biennio 2024-2025 in sede di prima applicazione dell'istituto. Questo in previsione della **scadenza** per l'accettazione, attualmente stabilita al 31 luglio (o settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta) che potrebbe essere posticipata al **30 settembre** (o nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta) in base al correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025.

ATECO 2025: ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risp. AE 8 aprile 2025 n. 24/E

Sintesi degli effetti operativi in ambito fiscale della nuova classificazione delle attività ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025.

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti operativi in ambito fiscale della nuova classificazione delle attività economiche **ATECO 2025**, in vigore dal **1° aprile 2025**, che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022.

È stata elaborata una **tabella operativa di riclassificazione** tra le due versioni Ateco 2007 - Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da ISTAT, il sistema camerale e l'Agenzia delle Entrate. La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell'ISTAT.

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale - Consultazioni - Anagrafica”.

L'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati prevista dagli art. 35 e 35 ter DPR 633/72.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

In particolare, i nuovi codici devono essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei **Modelli fiscali**. Per le **dichiarazioni IVA 2025** presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: COMPLESSO IMMOBILIARE

Risp. AE 7 aprile 2025 n. 89

Chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sul calcolo del limite di spesa detraibile ai fini del bonus barriere architettoniche (75%) nel caso di un complesso immobiliare costituito da due edifici distinti e catastalmente autonomi.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di calcolo del **limite di spesa** detraibile ai fini del bonus barriere architettoniche nel caso di un complesso immobiliare costituito da **due edifici** distinti e catastalmente autonomi, aventi un **unico accesso carrabile**.

Ebbene, la detrazione (75%) ammessa in questi casi ed il relativo limite di spesa vanno **calcolati separatamente** per ciascun edificio, prendendo in considerazione le rispettive categorie catastali, rispettivamente **B/5** (scuole e laboratori scientifici) e **C/6** (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse).

L'importo totale della detrazione per il contribuente è pari a complessivi € 100.000 (€ 50.000 per ciascun edificio). La detrazione deve essere, quindi, calcolata separatamente per ogni edificio.

Riportiamo i limiti degli importi degli investimenti, variabili in base alle tipologie degli immobili, su cui calcolare la detrazione.

Tipologia	Ammontare massimo
- edifici unifamiliari (villette e simili) - singole u.i. situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno - singole u.i. situate all'interno di edifici condominiali, anche non funzionalmente indipendenti - singole u.i. quali capannoni, negozi, uffici, palestre, ecc.	€ 50.000
edifici composti da 2 a 8 u.i. (parti comuni)	€ 40.000 per u.i.
edifici composti da oltre 8 u.i. (parti comuni)	€ 30.000 per u.i.

REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA: COMUNICAZIONE TRIMESTRALE

Prov. AE 28 marzo 2025 n. 155649

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di comunicazione trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Chi aderisce al regime non deve identificarsi negli altri Stati UE, ma deve periodicamente **comunicare** all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario, anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, **entro** l'ultimo giorno del mese successivo al **trimestre** i seguenti dati:

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato o l'eventuale assenza di operazioni;
- il valore totale, in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre in ciascuno degli Stati membri, ivi compresi i Paesi UE diversi da quelli di esenzione o l'assenza di operazioni.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano copia della comunicazione trasmessa e della **ricevuta**, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Il Provvedimento stabilisce, inoltre, che il modello deve essere utilizzato anche in caso di **superamento della soglia di € 100.000** di volume d'affari annuo nell'UE per comunicare all'Agenzia delle Entrate, insieme alla data in cui si è verificato il

superamento, il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia. L'invio va effettuato **entro 15 giorni** lavorativi da tale superamento.

Precisazioni aggiuntive

In caso di **errori** od omissioni nella comunicazione trimestrale è possibile rimediare trasmettendo nuovamente la comunicazione entro **3 anni** dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell'ipotesi in cui vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile.

Se sono presentate **più comunicazioni** riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

Non è, invece, consentito apporre modifiche alla **comunicazione finale** per il superamento della soglia di € 100.000.

OMESSA OD IRREGOLARE FATTURAZIONE: ADEMPIMENTI DELL'ACQUIRENTE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della propria Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

Tra le novità principali risaltano le istruzioni sugli adempimenti che l'acquirente deve osservare, dal 1° aprile 2025, in caso di omessa od irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall'art. 6 c. 8 D. Lgs. 471/97.

Al riguardo, l'acquirente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione inviando allo SdI un file XML con codice "**TD29**", entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione va così compilata:

- nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
 - nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l'omessa o l'irregolare fatturazione;
 - nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
 - nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell'operazione;
 - il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
 - nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione *ad hoc*.
- È, inoltre, necessario riportare nel file l'**imponibile** non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice "Natura".

Il tipo documento **TD29** può essere **rettificato** mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

ZLS: RICHIESTA BONUS PER INVESTIMENTI 2025

Prov. AE 27 marzo 2025 n. 153474

Sono stati approvati i Modelli di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate.

Per accedere al contributo è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con Prov. 27 marzo 2025 n. 153474 ed il software denominato "ZLS2025", **dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025**, l'ammontare delle spese ammissibili **sostenute** e quelle che si **prevedono di sostenere dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**.

Entro il 23 giugno 2025 è possibile:

- inviare una **nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta già comunicato. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale del credito d'imposta precedentemente comunicato.

Successivamente, **dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025**, deve essere inviata una comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall'agevolazione, utilizzando esclusivamente il software "ZLSINTEGRATIVA2025", per attestare l'avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

RIFORMA DELLE ACCISE: SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI

D. Lgs. 43/2025

È stato pubblicato in GU il D. Lgs. 43/2025 che riforma il sistema nazionale delle accise, introducendo diverse novità. Vediamo quali.

La riforma, in vigore dal 5 aprile 2025, **modifica il Testo Unico Accise** (D. Lgs. 504/95) e si propone di rendere più efficienti e trasparenti i processi fiscali e di adattare il sistema alle nuove esigenze del mercato e del commercio internazionale.

La novità più rilevante riguarda l'introduzione dei c.d. **Soggetti Obbligati Accreditati** (SOAC). Si tratta di figure accreditate dall'Agenzia delle Dogane al versamento delle imposte e meritevoli di un alto livello di affidabilità fiscale. Il giudizio delle Dogane per conferire tale accreditamento si baserà su diversi requisiti, tra cui professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria, correttezza delle fonti di approvvigionamento e comprovata conformità alle prescrizioni normative e fiscali.

Questi soggetti potranno beneficiare di un'esenzione (totale o parziale) dall'obbligo di prestare la **cauzione** in caso di introduzione delle merci in depositi accise, a condizione che si dimostrino meritevoli di fiducia da parte dell'Agenzia delle Dogane. A tale fine sono previsti tre livelli di affidabilità, ciascuno con **validità quadriennale**.

La valutazione sarà effettuata sulla base di un **punteggio da 1 a 100** con un minimo di **60 punti** per ottenere la certificazione.

La Dogana potrà revocare tale agevolazione nel caso in cui i requisiti non siano più soddisfatti. I soggetti accreditati avranno l'obbligo di fornire, entro 5 giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Dogane, le informazioni ed i documenti ritenuti necessari per la valutazione dei requisiti di affidabilità.

Gli **operatori SOAC** potranno, inoltre, beneficiare di agevolazioni fiscali, volte a ridurre gli oneri burocratici e ad accrescere la competitività tra gli operatori. Le semplificazioni mirano a rendere più immediata l'identificazione di questi soggetti. È prevista anche una disciplina transitoria per chi già godeva di un **esonero cauzionale**, con lo scopo di evitare vuoti di tutela, prima del definitivo passaggio al nuovo sistema.

CPB 2025-2026: APPROVATO IL MODELLO PER LA PROPOSTA, L'ACCETTAZIONE E LA REVOCA

Prov. AE 9 aprile 2025 n. 172928, Prov. AE 24 aprile 2025 n. 195422

I contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo biennale possono inviare i dati per la proposta riferita alle annualità 2025 – 2026. Il nuovo modello deve essere utilizzato per l'accettazione e per l'eventuale revoca.

È stato approvato il nuovo modello con cui i contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo biennale possono inviare i dati per la proposta riferita alle annualità 2025 – 2026. Il medesimo modello deve essere utilizzato per l'accettazione e per l'eventuale revoca, nel caso in cui il contribuente che ha già aderito voglia revocare la propria scelta. L'invio dei dati per la proposta deve essere effettuato telematicamente (anche tramite intermediari) con una delle seguenti modalità:

- **congiuntamente** al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo d'imposta 2024, in fase di trasmissione dei modelli Redditi;
- in via **autonoma**, allegando il frontespizio dei modelli Redditi in cui va riportato il codice l'“Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”.

Stessa modalità va utilizzata per l'accettazione, mentre per l'eventuale revoca il modello deve essere presentato esclusivamente in via autonoma.

MODELLI 730 E REDDITI PF: ONLINE DAL 30 APRILE 2025

Prov. AE 23 aprile 2025 n. 193922

L'Agenzia delle Entrate informa che sono disponibili, per la consultazione, il Modello 730 ed il Modello Redditi PF precompilati.

Dal 30 aprile 2025 sono **disponibili** per la **consultazione** il Modello 730 ed il Modello Redditi PF precompilati. I contribuenti possono accedere alla propria dichiarazione direttamente, accedendo alla propria area personale dal portale dell'Agenzia delle Entrate, oppure dando l'apposita delega ad un intermediario abilitato.

I modelli potranno essere **inviati**, senza modifiche o con le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, **a partire dal 15 maggio 2025** e fino al 30 settembre 2025, nel caso del 730, oppure fino al 31 ottobre 2025, nel caso del Modello redditi PF.

Si ricorda che il modello Redditi Persone Fisiche può essere utilizzato anche da soggetti IVA in regime forfettario.

ACCONTO IRPEF 2025: ECCO IL DECRETO CON LA CORREZIONE

Art. 2 DL 55/2025

Acconto IRPEF 2025: corretta la norma che disciplina l'acconto a seguito della rimodulazione delle aliquote.

Con apposito DL è stata corretta la norma in materia di acconto IRPEF per l'anno 2025. Grazie a tale modifica, i lavoratori **dipendenti** ed i **pensionati** senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun **acconto** per il 2025 per effetto della **rimodulazione delle aliquote del 2025**.

RINVIO DEGLI OBBLIGHI IN APPLICAZIONE DELLA CSRD E DELLA CSDDD

Direttiva 2025/794/UE

È entrata in vigore la Dir. 2025/794/UE (c.d. Stop the clock), che modifica i termini di recepimento ed alcune date a decorrere dalle quali le imprese aventi sede nel territorio comunitario dovranno adempiere agli obblighi derivanti dalla Dir. 2022/2464/UE (c.d. CSRD), recepita in Italia con il D. Lgs. 125/2024, e della Dir. 2024/1760/UE (c.d. CSDDD), relative al sostegno alla sostenibilità.

Alla luce della nuova Direttiva, gli obblighi derivanti dalla **CSRD** si applicheranno:

- alle grandi imprese e società madri di grandi gruppi a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2027 (o ad una data successiva) anziché del 2025;
- alle piccole e medie imprese quotate, agli enti creditizi piccoli e non complessi ed alle imprese di assicurazione e riassicurazione captive a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il **1° gennaio 2028** in luogo del 2026 (o ad una data successiva). Resta inviata la data dell'esercizio finanziario del 1° gennaio 2028 (o una data successiva) per le imprese di Paesi terzi.

La **Direttiva CSDDD**, che impone alle aziende di garantire il rispetto degli obblighi in materia di ambiente e dei diritti umani (ivi inclusi quelli dei lavoratori) lungo tutta la catena del valore, deve essere recepita dall'Italia, in base alla nuova Direttiva *Stop the clock*, entro il **26 luglio 2027** e non il 26 luglio 2026. I principali obblighi che da essa derivano devono trovare applicazione a decorrere dal:

- 26 luglio 2028 per le società europee con più di 3.000 dipendenti ed un fatturato netto mondiale di oltre 900 milioni di euro e per quelle extra UE con il medesimo fatturato;
- 26 luglio 2029 negli altri casi.

MODIFICHE AD IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE: PRIMI CHIARIMENTI

Circ. AE 16 aprile 2025 n. 3/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle modifiche apportate dal D. Lgs. 139/2024 in materia di imposte di successione e donazione.

Le novità più rilevanti riguardano le **modalità di versamento** dell'imposta, che deve essere **autoliquidata** da parte del contribuente, e le semplificazioni in materia di presentazione telematica della dichiarazione e di documentazione da allegare. L'attività

degli Uffici, pertanto, sarà principalmente rivolta a verificare che gli importi versati in autoliquidazione corrispondano a quanto contenuto nella dichiarazione; in caso di accertamento di una maggiore imposta dovuta, l'Ufficio invita il contribuente ad effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento:

- della maggiore imposta liquidata (ad integrazione di quella già versata);
- della sanzione amministrativa (ridotta ad un terzo);
- degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

La **dichiarazione** di successione è redatta, a pena di nullità, su apposito modello approvato con provvedimento e deve essere presentata **telematicamente**. I soggetti **non residenti** possono spedirla mediante **raccomandata** (la data di presentazione coincide con quella di spedizione) **entro** dodici mesi dalla data di apertura della successione: per il **trust testamentario** il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui il trustee ha avuto notizia legale della sua nomina.

SUPERBONUS: QUANDO È ANCORA POSSIBILE LA CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Risp. AE 15 aprile 2025 n. 103, Risp. AE 15 aprile 2025 n. 104, Risp. AE 15 aprile 2025 n. 105, Risp. AE 16 aprile 2025 n. 106

Dal 30 marzo 2024 l'opzione è ancora possibile nei casi di CILA ante 17 febbraio 2023 solo se al 30 marzo 2024 sia stata sostenuta, dal contribuente o dal condominio (non rileva però il pagamento successivo della quota del condomino beneficiario), una qualunque spesa, anche parziale, non coperta dallo sconto, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

L'Agenzia delle Entrate, con una serie di Risposte ad Interpello, conferma che dal 30 marzo 2024 l'opzione è ancora possibile nei casi di CILA ante 17 febbraio 2023 (in caso di interventi condominiali, occorre anche l'adozione delibera assembleare di approvazione dei lavori), solo **se al 30 marzo 2024** sia stata sostenuta, dal contribuente o dal condominio (non rileva, però, il pagamento successivo della quota del condomino beneficiario), una **qualunque spesa**, anche parziale, non coperta dallo sconto, documentata da fattura, per **lavori già effettuati**.

Al riguardo ha chiarito che:

- 1) non rientrano nel **concetto di lavori effettuati**, e quindi non rilevano, le spese per attività preparatorie (es.: progettazione ed istruttoria per il rilascio del permesso a costruire, oneri di urbanizzazione, tassa di occupazione del suolo pubblico, costi del computo metrico propedeutico all'inizio dei lavori) od il pagamento dei materiali acquistati o dell'installazione dei ponteggi);
- 2) l'opzione può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (es. un contraente generale) che abbia pagato al 30 marzo 2024 ai **subappaltatori** una parte dei lavori effettuati, anche se non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Il **legame tra il pagamento** da parte delle imprese esecutrici dei lavori ed il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione, deve essere debitamente documentato. L'avvenuta esecuzione di un pagamento entro il 30 marzo 2024, relativo a "lavori già effettuati", consente di esercitare l'opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella Cilas o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell'accordo vincolante in caso di interventi di edilizia libera;
- 3) in caso di **più interventi**, anche autonomi (es. opere riguardanti ecobonus ed opere riguardanti sismabonus), previsti nello stesso titolo edilizio abilitativo (o nell'accordo

vincolante per interventi in edilizia libera) la condizione richiesta del pagamento di almeno una fattura per lavori eseguiti è soddisfatta quando le spese pagate si riferiscono anche ad uno solo degli interventi indicati.

RAPPRESENTANTE FISCALE: ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Prov. AE 17 aprile 2025 n. 186368

Sono state definite le modalità operative per l'attestazione dei requisiti soggettivi (assenza di condanne, assenza di procedimenti ecc.) e la prestazione della garanzia per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA.

In caso di nomina di una **persona giuridica**, i requisiti devono essere posseduti dal **legale rappresentante** dell'ente incaricato. Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi.

Attestazione

Gli interessati devono attestare l'esistenza dei requisiti soggettivi in una **autodichiarazione** da presentarsi alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base del domicilio fiscale. In pratica, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

Garanzia

Inoltre, chi ha più di un rappresentato, deve prestare una **garanzia** sotto forma di cauzione in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o di fideiussione/polizza fideiussoria bancaria, presso il medesimo Ufficio (vedere **facsimile** allegati al Provvedimento).

Come stabilito dal DM 9 dicembre 2024, l'**importo** della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, la garanzia va integrata, con il conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una superiore (e richiedendo, conseguentemente, la liberazione della garanzia prestata precedentemente). La garanzia va prestata per un **periodo minimo di 48 mesi**, che decorrono dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ruolo che si intende assunto dal momento della presentazione della garanzia stessa alla direzione provinciale competente.

L'Agenzia delle Entrate **comunica**, via pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R l'**esito del controllo** sulla garanzia e sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e, solo successivamente, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.

Spirato il termine di copertura della garanzia prestata, il rappresentante non è tenuto a rinnovarla od a presentarne un'altra, a meno che non siano aumentati, nel frattempo, il numero dei soggetti rappresentati.

Disciplina transitoria

I soggetti che **al 17 aprile 2025 già operano** quali rappresentanti fiscali sono tenuti, **entro il 16 giugno 2025**, a presentare l'**autodichiarazione** accertante l'esistenza dei requisiti soggettivi ed a prestare la **garanzia**. Decorso tale data senza aver adempiuto, l'Agenzia delle Entrate comunica allo stesso rappresentante fiscale l'avvio del procedimento di cessazione delle partite Iva dei soggetti rappresentati. Se la mancata presentazione della

documentazione si protrae anche per i successivi 60 giorni, le partite Iva associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d'Ufficio.

In caso contrario, rilevata l'omissione, l'Agenzia delle Entrate **fa cessare d'ufficio le partite Iva** dei soggetti rappresentati.

Con un apposito avviso sul sito internet, l'Agenzia delle Entrate comunicherà la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi ed hanno prestato l'eventuale garanzia dovuta.

SOGGETTI ESTERI CON RAPPRESENTANTE FISCALE: GARANZIA PER ISCRIZIONE AL VIES

Prov. AE 14 aprile 2025 n. 178713

Diffuse le modalità per la presentazione della garanzia - almeno € 50.000 - per l'iscrizione al VIES da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro UE od aderente allo SEE che adempiono gli obblighi in materia IVA tramite rappresentante fiscale.

Definite le **modalità per la presentazione** della garanzia - almeno € 50.000 - ai fini dell'iscrizione al VIES da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro UE od in uno aderente allo SEE che adempiono gli obblighi in materia IVA tramite un rappresentante fiscale:

- la garanzia deve essere prestata a favore del **Direttore pro tempore** della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata personalmente o tramite il rappresentante;
- la garanzia deve essere prestata per un **periodo non inferiore a 36 mesi** dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente, la quale verifica la conformità della garanzia e ne comunica l'esito al soggetto che l'ha prestata;
- alla data della comunicazione è possibile richiedere l'inclusione nella banca dati VIES secondo le modalità ordinarie.

I soggetti che, **al 14 aprile 2025**, risultano **già inclusi nella banca dati VIES**, devono **entro il 13 giugno 2025** prestare la garanzia, altrimenti viene comunicata al rappresentante fiscale, mediante PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l'attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato. Se la **mancata prestazione della garanzia si protrae** anche per i successivi 60 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà **escluso d'ufficio** dalla **banca dati VIES**.

APPROFONDIMENTI

VEICOLI AZIENDALI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: LO STUDIO DI ASSONIME

Con la Circolare 25 marzo 2025 n. 7, Assonime analizza le novità previste dalla Legge di Bilancio 2025 per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Per la prima volta, è stato introdotto un criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente attribuibile all'uso privato dell'auto aziendale che prende come riferimento la tipologia di alimentazione del veicolo, anziché le emissioni.

Premessa

Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la Legge di Bilancio 2025 ha modificato le **modalità di determinazione della base imponibile** di uno dei **fringe benefit** che più comunemente viene utilizzato dalle imprese come forma di retribuzione in natura: le **auto aziendali** concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In questo contesto, il legislatore fiscale interviene introducendo, per la prima volta, un criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente attribuibile all'uso privato dell'auto aziendale che prende a riferimento, in luogo della misura delle emissioni fino ad oggi utilizzata, la tipologia di alimentazione del veicolo.

Cosa dispone la Legge di Bilancio 2025

Il c. 48, dell'art. 1, Legge di Bilancio 2025, modifica l'art. 51, c. 4, TUIR, sostituendone la lettera a).

Entrando più nel dettaglio, il comma citato modifica la disciplina della **tassazione dei redditi di lavoro dipendente** nei casi di **concessione in uso promiscuo** ai dipendenti di **autoveicoli, motocicli e ciclomotori**, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i **veicoli elettrici ibridi plug in**.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere **dal 1° gennaio 2025**.

Il menzionato art. 51, c. 4, lett. a) TUIR stabilisce che, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il **reddito da lavoro dipendente**, per le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo e gli autocaravan indicati nell'art. 54, c. 1, lett. a), c) e m), Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/92, i motocicli ed i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale provvede alla pubblicazione **entro il 31 dicembre**, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ed al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

I veicoli interessati dalla novità contenute nella Legge di Bilancio 2025.

I veicoli interessati sono, ancora oggi, quelli indicati nell'art. 54, c. 1, lett. a), c) e m), Codice della strada:

a) **autovetture destinate al trasporto di persone**, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

c) **autoveicoli per trasporto promiscuo aventi una massa complessiva** a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

m) **autocaravan aventi una speciale carrozzeria** ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Inoltre, vengono richiamati i motocicli ed i ciclomotori che, sempre ai sensi del Codice della strada, sono individuabili, rispettivamente, come “veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente” e come “veicoli a motore a due o tre ruote” aventi le seguenti caratteristiche:

a) **motore di cilindrata non superiore** a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;

b) **capacità di sviluppare su strada orizzontale** una velocità fino a 45 km/h” (art. 52, c.1, D. Lgs. n. 285 del 1992).

Evidenzia la Circolare di Assonime che, naturalmente, deve trattarsi di **veicoli aziendali** di proprietà del datore di lavoro od acquisiti da terzi (anche mediante contratti di noleggio o leasing) concessi ad **uso promiscuo**, ossia assegnati ad uno specifico dipendente sia per espletare la propria attività lavorativa, sia per un uso personale.

Qualora l'autovettura sia utilizzata per un **uso esclusivo aziendale** (ad esempio, per le trasferte), non ci sarebbe un valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, trattandosi di un utilizzo esclusivamente strumentale della stessa per lo svolgimento dell'attività lavorativa; mentre l'assegnazione del veicolo ad uso esclusivamente personale comporterebbe una piena imponibilità del bene, la cui determinazione in denaro deve essere effettuata sulla base del valore normale, nel rispetto del principio generale di cui al c. 3, dell'art. 51 TUIR.

La Circolare di Assonime ricorda che occorre, inoltre, premettere che la normativa in commento riguarda, non soltanto i lavoratori legati all'azienda da **contratti di lavoro dipendente**, ma anche i titolari di contratti di **collaborazione coordinata e continuativa** ed altri contratti aventi ad oggetto attività svolte senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 50 TUIR (tra cui, ad es., gli amministratori di società ed enti). Come è la norma dal 1° gennaio 2025,

Evidenzia la Circolare di Assonime, sulla base della modifica apportata dall'ultima Legge di Bilancio 2025, che a fronte dell'utilizzo anche personale di un veicolo aziendale, concorre in via ordinaria a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una **percorrenza convenzionale** di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle **tabelle ACI**. Tale percentuale è ridotta al:

- **20%** per i **veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV)**, veicoli che sono alimentati da un motore elettrico ed un motore a combustione interna che funzionano insieme o separatamente;

- **10%** nei casi in cui i veicoli **concessi ai dipendenti** siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle), ossia veicoli che sono alimentati esclusivamente da un motore elettrico, non necessitano di alcun combustibile fossile, utilizzando l'elettricità immagazzinata in una batteria di bordo.

Pertanto, la percentuale “ordinaria” del **50%** si applica – oltre ai veicoli a combustione tradizionale (i.e., con motore termico) – ai veicoli ibridi ma non plug-in, ossia alle **mild hybrid** ed alle **full hybrid**.

La percentuale del 20%, invece, si applica ai veicoli elettrici ibridi plug-in, che sono veicoli a metà strada tra un veicolo a zero emissioni ed un ibrido leggero, con caratteristiche di tutte e due le tipologie di vetture. Questi veicoli, infatti, sono dotati di un motore elettrico e di un propulsore termico, i quali possono funzionare in modo integrato od indipendente, supportati da una batteria a celle ricaricabile.

In linea strettamente teorica, i veicoli elettrici ibridi plug-in sono più ecologici rispetto alle auto mild hybrid e full hybrid, in quanto garantiscono consumi molto contenuti ed emissioni essenzialmente al di sotto dei 60 g/Km.

Da quando decorre la novità.

Il testo della norma in commento, come risultante dalla Legge di Bilancio 2025, ha previsto che le nuove modalità di calcolo della tassazione dell'utilizzo privato del veicolo aziendale, si applichino ai **veicoli di nuova immatricolazione**, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati sin dal 1° gennaio 2025.

Tale formulazione, evidenzia in modo corretto la Circolare di Assonime, ha suscitato molte critiche in quanto, *in primis*, non è stato concesso – come da più parti richiesto – un periodo di tempo congruo alle imprese non solo per poter adeguare le proprie procedure interne alle nuove disposizioni, ma anche, eventualmente, per adattare le proprie **scelte strategiche** in relazione alla nuova tendenza della norma tributaria di agevolare le **auto**

“green”. Per di più, la tecnica legislativa utilizzata è simile a quella adottata all'epoca delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 che, anche in quella sede, aveva suscitato talune perplessità, con l'**aggravante** che - a differenza di questo precedente intervento normativo – nel quale, oltre a una decorrenza postergata di sei mesi, era presente un ben definito regime transitorio – la nuova disciplina è di immediata applicazione e non prevede espressamente alcuna regola idonea a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Osservazioni finali di Assonime
Al fine di individuare il momento della stipula del contratto, dovrebbero assumere rilievo gli accordi contrattualizzati tra datore di lavoro e dipendente nei quali vengono fissate (ed accettate) tutte le condizioni previste per l'utilizzo del veicolo aziendale, compresa la gestione delle riparazioni, del pagamento delle multe, del rifornimento, delle spese di parcheggio o delle misure da prendere in caso di incidenti, ecc.
Anche in ragione della lettera del disposto normativo in esame volto a disciplinare i veicoli “concessi in uso promiscuo”, affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è altresì necessario che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025
In relazione alla portata della locuzione “di nuova immatricolazione”, essa dovrebbe essere ricondotta ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025 (data che, peraltro, coincide con l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ILLUSTRA CON UN VADEMECUM I NUOVI SERVIZI OFFERTI

È disponibile la versione aggiornata della guida “I Servizi dell’Agenzia delle Entrate”, documento che compendia le nuove funzionalità con le quali il Fisco rende più agevole il dialogo con cittadini, imprese e professionisti, facilitando gli adempimenti fiscali e burocratici. Diverse le novità trattate, tra cui: il domicilio digitale e come utilizzarlo per la notifica di atti ed avvisi tributari; la possibilità di richiedere il codice fiscale per neonato; la duplicazione della tessera sanitaria in caso di smarrimento.

A **marzo 2025** è stato pubblicato l'aggiornamento “**I servizi dell’Agenzia delle Entrate**”, che illustra in modo semplice ed interattivo come il contribuente si debba rapportare con l’Amministrazione Fiscale per gli adempimenti fiscali.

Come contattare l’Agenzia delle Entrate

Il dossier evidenzia che il contribuente può chiedere al **contact center** dell’Agenzia delle Entrate **assistenza** ed **informazioni** su quesiti fiscali di carattere generale, informazioni specifiche su alcune lavorazioni, **assistenza tecnica** sull’utilizzo dei **servizi telematici**, su quesiti in materie catastali.

Per questioni relative ad argomenti su cui l’Agenzia delle Entrate non si sia ancora pronunciata mediante Circolari o Risoluzioni, è possibile presentare istanza di **interpello**.

Il contact center rappresenta un primo contatto, rivolto in modo particolare agli utenti non professionali, per avere assistenza:

- sui **principali adempimenti fiscali** (per esempio, su agevolazioni fiscali, compilazione e presentazione delle dichiarazioni, modalità di versamento, codici tributo);
- specifica, sulla **posizione personale**, per ricevere informazioni sui rimborsi o su comunicazioni di irregolarità ricevute (e relative cartelle) o per l’adempimento spontaneo;

- sull'**utilizzo dei servizi telematici** e dei principali software messi a disposizione dall'Agenzia sul sito internet;
- su **materie catastali** (per la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano occorre rivolgersi, per queste richieste, alle Direzioni provinciali o agli Uffici provinciali-Territorio competenti).

Il **servizio di contact center** è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (con esclusione delle festività nazionali) ai seguenti numeri:

1. 800.90.96.96 (da telefono fisso), **numero verde gratuito** (per l'assistenza telefonica in lingua tedesca e francese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00). Per le informazioni sulle materie catastali il servizio è attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per i quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali – Territorio competenti;
2. 06-97617689 (da cellulare), con **costo** della chiamata **variabile** in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore (l'assistenza telefonica in lingua tedesca è attiva dalle ore 9:00 alle ore 13:00);
3. 0039-0645470468, per **chiamate dall'estero** (il costo è a carico del chiamante).

Inviare un documento od un'istanza senza andare in ufficio

Con il servizio "Consegna documenti e istanze" si ha la **possibilità di:**

- **trasmettere via web** un documento od un'istanza ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- **richiedere un servizio**, senza andare fisicamente allo sportello;
- verificare prima se esiste già un'apposita **funzionalità online** per il servizio che interessa, in questo caso utilizzandolo. Ad esempio, per registrare un contratto di locazione è possibile usare la funzionalità web "Contratti di locazione" e non "Consegna documenti e istanze".

Il servizio è disponibile nell'**area riservata** (insieme ad una guida che spiega i vari passaggi) e permette di interagire con l'Agenzia a distanza, scegliendo l'Ufficio a cui trasmettere la documentazione.

Prenotare un appuntamento con l'Ufficio

Gli Uffici territoriali offrono servizi ed assistenza in tutti i casi in cui non sia possibile o non sia sufficiente utilizzare il canale telematico, **prenotando un appuntamento**.

Quando si prenota è possibile scegliere la **modalità** con cui si desidera mettersi in contatto con l'Agenzia: telefonata da parte dell'Ufficio, videochiamata, in presenza allo sportello.

Con la **videochiamata** si può dialogare "**in diretta**" con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e ricevere assistenza, in modalità semplificata, direttamente dal computer, smartphone o tablet del contribuente. Progressivamente, ogni Ufficio sarà dotato della piattaforma evoluta per le videochiamate, che consente, tra l'altro, anche **lo scambio di documenti** durante l'appuntamento.

La videochiamata può essere proposta anche di **iniziativa dell'Ufficio**, nel caso in cui sia utile per chiudere una pratica in maniera semplice e veloce (per esempio, per approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Gli appuntamenti in presenza presso gli Uffici in linea generale sono indicati per la trattazione delle **questioni più complesse** o che non sia stato possibile risolvere con gli altri canali (ad esempio, se un atto inviato telematicamente è stato scartato).

Domicilio fisico e domicilio digitale

Se un soggetto **risiede all'estero**, può anche comunicare un indirizzo fisico estero, se non ne ha già indicato uno in Italia o non ha nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. Può scegliere il **domicilio per le notifiche** presso una persona od un ufficio, a condizione che sia **nel Comune** del suo domicilio fiscale.

Per **comunicare il domicilio** è necessario utilizzare il servizio web specifico, disponibile in area riservata (sezione “Il tuo profilo”), oppure inviando il relativo modello (con raccomandata con avviso di ricevimento) all’Ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale, allegando una fotocopia del documento d’identità.

È possibile ricevere **atti e comunicazioni** in **modalità digitale**, sia per quanto riguarda gli atti che per legge devono essere notificati sia per avvisi, provvedimenti e comunicazioni per cui non è prevista la notifica. A tal fine, occorre comunicare all’Agenzia il proprio domicilio digitale speciale (**indirizzo Pec**).

Il domicilio digitale speciale può essere utilizzato sia dall’Agenzia delle Entrate, sia dall’**Agenzia delle Entrate-Riscossione** per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione. Il servizio è disponibile all’interno dell’**area riservata** (sezione “Il tuo profilo”) ed è dedicato alle persone fisiche, ai professionisti ed agli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese.

Novità per i genitori

I **neogenitori** possono richiedere **online il codice fiscale del neonato** se il Comune di residenza non lo ha comunicato. La richiesta può essere fatta all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia. Non sarà, quindi, più necessario recarsi fisicamente presso un Ufficio dell’Agenzia per ottenere il codice fiscale, che serve ad esempio per scegliere il pediatra. Un’altra novità della guida aggiornata riguarda coloro che hanno la necessità di richiedere il **duplicato della tessera sanitaria** (con o senza microchip). Molteplici possono essere le motivazioni: smarrimento, furto, deterioramento, oppure mancata ricezione.

I servizi per gli intermediari fiscali

Gli **intermediari fiscali** sono i professionisti, le società, le associazioni e gli enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).

I professionisti che possono agire come intermediari per la trasmissione telematica di dichiarazioni ed atti devono **richiedere l’abilitazione al servizio Entratel**. Per farlo, occorre prima procedere alla **preiscrizione**, utilizzando il servizio accessibile senza registrazione sul sito web dell’Agenzia.

Il servizio guida l’utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere **compilato** e, con i relativi allegati, **presentato** ad uno degli Uffici territoriali della Regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale.

I documenti devono essere presentati **personalmente**, previo appuntamento oppure possono essere inviati **via PEC**.

Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell’abilitazione, l’Ufficio rilascia all’intermediario l’**attestazione di avvenuta presentazione** ed un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia, tra i quali il numero della “**busta virtuale**”. È fondamentale conservare con cura e riservatezza tali documenti che saranno utili per la **gestione dell’utenza**. Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata **trasmessa** mediante **PEC**, l’Ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel allegandola ad un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all’indirizzo del mittente.

Come trasmettere i documenti fiscali per conto dei propri clienti

Per trasmettere i documenti fiscali (dichiarazioni dei redditi, F24, RLI, ecc.) per conto dei clienti che gli hanno conferito l’incarico, l’intermediario può utilizzare l’applicazione “**Desktop telematico**”, che l’Agenzia delle Entrate rende disponibile, sul sito istituzionale, sia in area libera, sia in area riservata.

In area riservata, dopo l'accesso, occorre scrivere “**Strumenti**” nel campo Cerca il servizio.

In particolare, nell'applicazione l'intermediario utilizzerà il **menu Entratel** che contiene gli **strumenti** necessari a predisporre i documenti, prima della loro definitiva trasmissione.

L'operazione di predisposizione dei documenti prevede i seguenti passaggi:
controllo del documento da trasmettere (operazione che – salvi i casi previsti da provvedimenti di approvazione di alcune tipologie di documenti fiscali - deve essere effettuata solo nel caso in cui la compilazione del documento sia stata effettuata con un software di tipo commerciale, cioè non distribuito dall'Agenzia delle Entrate). Prima di sottoporre a controllo il documento, è necessario aggiornare l'applicazione “ Desktop telematico ”, scaricando il relativo modulo di controllo attraverso la funzionalità “Installa nuovo software”, presente nella stessa applicazione.
autenticazione del file da trasmettere: la procedura di autenticazione dei files prevede l'utilizzo dei certificati di firma e cifratura (cosiddetto ambiente di sicurezza). L'iter di generazione dell'ambiente di sicurezza è illustrato nel sito di assistenza all'utilizzo del servizio Telematico Entratel; ulteriori informazioni possono essere consultate nelle specifiche sezioni Autenticare il file - Generare l'ambiente di sicurezza.
invio del file firmato, compresso e cifrato, con estensione CCF o FCF (in caso di F24). In questa fase, la procedura richiede l'inserimento delle credenziali personali e del <i>pincode</i> - ottenuti mediante l'apposita funzionalità “Prelievo dati”, presente nella pagina web di registrazione al servizio Entratel, sotto la voce di menu “Primo accesso” - riportati nella sezione II e III del PDF generato dalla procedura al termine dell'operazione di prelievo dati.

L'ANGOLO DELL'AI

POLICY AZIENDALI E GOVERNANCE DELL'IA: IMPLEMENTAZIONE PRATICA

L'AI Act impone trasparenza nell'uso di contenuti generati da IA, obbligando a segnalare chiaramente se un contenuto sia artificiale ed a documentare l'uso di opere protette per l'addestramento. Chi sviluppa applicazioni con IA generativa deve garantire la legittimità dei dati usati e prevenire violazioni di copyright tramite controlli sugli output. In tale contesto è opportuno adottare delle best practice su licenze, trasparenza, verifica umana ed aggiornamento normativo.

Gestire l'IA generativa nelle organizzazioni

L'adozione dell'Intelligenza Artificiale (IA) offre significative opportunità per migliorare l'**efficienza**, l'**innovazione** e la **competitività**. Tuttavia, l'introduzione di questi sistemi comporta anche **sfide** in termini di sicurezza informatica, conformità normativa ed etica. È necessario, pertanto, definire un'apposita **policy** che funga da bussola per orientare l'utilizzo di questi strumenti in modo sicuro, responsabile ed in piena coerenza con i valori fondanti dell'organizzazione.

Un elemento cardine di tali policy risiede nella formulazione di una definizione chiara ed esaustiva di ciò che si configura come un "**incidente di sicurezza AI**". La definizione deve possedere una portata ampia, tale da abbracciare la molteplicità di problematiche potenziali che possono emergere dall'impiego dei sistemi di IA. Tra queste, si annoverano l'uso improprio o non autorizzato delle risorse di IA, i malfunzionamenti ed i comportamenti inattesi, le violazioni della privacy e le fughe di dati, i danni materiali derivanti da sistemi autonomi e la produzione di contenuti inappropriati o discriminatori. La definizione delle

diverse tipologie di incidenti rappresenta il presupposto per una strategia di gestione dei rischi efficace e completa.

È buona pratica individuare un team specializzato od una figura professionale dedicata, come un **"AI Officer"**. Tale funzione dovrà curare lo sviluppo e l'aggiornamento delle policy, valutare l'introduzione di nuovi sistemi di IA, supervisionare i **processi di testing e monitoraggio**, effettuare valutazione dei rischi ed audit periodici, formare il personale, gestire gli incidenti e garantire la piena aderenza alle normative. Ovviamente è necessario anche individuare dettagliatamente le procedure per la segnalazione e gestione degli incidenti, in modo da poter porre in essere le contromisure necessarie.

Un'attenzione specifica deve essere rivolta all'uso consapevole dell'IA da parte dei dipendenti (la cd. **alfabetizzazione** previste anche come obbligo nell'AI Act) con un focus particolare sulla protezione della privacy e sulla salvaguardia del segreto industriale. In tale sezione della policy è opportuno specificare le modalità consentite per l'inserimento di dati personali nei sistemi IA, sottolineare l'importanza della verifica degli output generati da detti sistemi e vietare l'impiego di strumenti che potrebbero comportare la divulgazione all'esterno di **informazioni riservate** o **strategiche** per l'organizzazione.

Infine, la policy deve affrontare le **implicazioni etiche** intrinseche all'IA, con un impegno concreto per la prevenzione dei bias. L'adesione a principi etici e l'implementazione di requisiti specifici in termini di supervisione umana, sicurezza, trasparenza e non discriminazione sono elementi che garantiscono l'utilizzo responsabile di questa tecnologia, i quali devono essere inseriti espressamente nella policy per il suo utilizzo.

La policy per l'utilizzo dell'IA, uno schema di base

Riassumendo, questi sono gli elementi che dovranno essere inseriti nella policy:

- **Gestione degli incidenti di sicurezza:** con la loro definizione e meccanismi di governance.
- **Individuazione dei soggetti responsabili:** un apposito Team o un AI Officer, definendo ruoli e responsabilità.
- **Alfabetizzazione:** chiarire gli usi consentiti e non consentiti, nonché quali sistemi sia possibile utilizzare e come.
- **Prevenzione dei bias:** previsione di meccanismi di supervisione umana e controllo degli output.

SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CONTESTO LAVORATIVO

Secondo l'AI Act i sistemi utilizzati per la selezione e gestione del personale sono classificati come "ad alto rischio". Vengono di seguito analizzati gli obblighi per fornitori ed utilizzatori, con particolare attenzione ai requisiti di trasparenza, supervisione umana e qualità dei dati. Sono evidenziate le pratiche vietate, come il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e le aree che richiedono particolare cautela. Concludono delle indicazioni pratiche per un'implementazione conforme e responsabile.

Quadro normativo e classificazione dei sistemi AI

L'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il **panorama lavorativo europeo**. I sistemi AI applicati alla selezione e gestione del personale offrono potenziali vantaggi in termini di efficienza, ma sollevano interrogativi sulla tutela dei **diritti fondamentali** dei lavoratori. Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) stabilisce un quadro normativo che, insieme al GDPR ed alle normative giuslavoristiche esistenti, mira a garantire un'implementazione responsabile di queste tecnologie.

L'AI Act adotta un approccio basato sul **rischio**. Nel **contesto lavorativo**, i sistemi per la selezione e gestione del personale sono esplicitamente classificati come "ad alto rischio". Questa categoria comprende sia i sistemi utilizzati per pubblicare annunci di lavoro,

analizzare e valutare candidature, sia quelli impiegati per decisioni sulle condizioni lavorative, promozioni, licenziamenti o monitoraggio delle prestazioni.

Le disposizioni specifiche dell'AI Act si applicheranno dal **2 agosto 2026**, ma già oggi questi sistemi devono rispettare un articolato corpus normativo. Il GDPR, con particolare riferimento all'art. 22 sulle **decisioni automatizzate**, impone garanzie specifiche quando le valutazioni sono basate esclusivamente su **elaborazioni algoritmiche**. A questo si affiancano lo Statuto dei Lavoratori, che regola i controlli a distanza, il recente Decreto Trasparenza e la Direttiva UE sul lavoro mediante piattaforme digitali. Questa stratificazione normativa richiede un approccio integrato alla *compliance*.

Obblighi e requisiti: fornitori e deployer

L'AI Act distribuisce responsabilità tra chi fornisce i **sistemi AI** e chi li utilizza. I fornitori devono implementare un sistema strutturato di **gestione dei rischi** che copra l'intero ciclo di vita dell'AI, garantendo dataset di qualità privi di **bias discriminatori**. La trasparenza è un requisito primario: i sistemi devono essere progettati per fornire **output** comprensibili, con istruzioni d'uso chiare. Altrettanto importante è la **supervisione umana**, che deve permettere di interpretare, contestare od annullare le decisioni algoritmiche.

La sicurezza informatica, le valutazioni di conformità e la marcatura CE rappresentano ulteriori obblighi per i fornitori, che dovranno anche registrare i loro sistemi nella banca dati europea e monitorarne costantemente le prestazioni. In caso di problemi, dovranno intervenire con misure correttive e notificare gli incidenti alle Autorità competenti.

Sul versante degli utilizzatori (deployer), le responsabilità includono l'implementazione di **misure tecniche** ed **organizzative** appropriate, la verifica della qualità dei **dati di input** e il **monitoraggio** continuo del sistema. I deployer devono garantire una **supervisione umana** efficace e conservare i **log operativi** per almeno sei mesi. La **trasparenza** verso i lavoratori è essenziale che devono essere informati in merito ai sistemi AI che li riguardano. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) sono obbligatorie, mentre gli Organismi pubblici dovranno effettuare anche valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA).

È importante notare che un'Organizzazione che sviluppa internamente sistemi AI, assume simultaneamente entrambi i ruoli, dovendo rispettare tutti gli obblighi previsti. Chi adotta soluzioni di terze parti è solo *deployer*, ma mantiene la responsabilità di verificare la conformità del fornitore.

Limiti e cautele nell'implementazione

L'AI Act vieta espressamente alcune pratiche nel contesto lavorativo. Il riconoscimento delle emozioni sul **luogo di lavoro** è considerato un'intrusione eccessiva nella sfera privata, così come sono proibiti anche sistemi che utilizzano **tecniche manipolatorie** per influenzare il comportamento dei lavoratori o che sfruttano vulnerabilità di specifici gruppi. È, inoltre, vietato assegnare punteggi basati su dati non pertinenti al contesto professionale.

Rispettare le norme: un approccio pratico

Per un'implementazione conforme dei sistemi AI nel contesto lavorativo, è utile seguire, oltre alle indicazioni normative, anche delle linee guida riconosciute come gli Orientamenti etici per un'AI affidabile della Commissione Europea o lo standard ISO/IEC 42001:2024 sui sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale.

A livello operativo, dal 2026 sarà necessario verificare la registrazione del sistema nella banca dati UE e la presenza della marcatura CE. Prima dell'implementazione, dovranno essere completate le valutazioni d'impatto richieste e verificata l'adeguatezza dei **meccanismi di supervisione umana**. I dataset utilizzati dovranno essere verificati per identificare eventuali bias, mentre per i sistemi di monitoraggio sarà necessario ottenere

l'**accordo sindacale** o l'**autorizzazione** dell'Ispettorato del Lavoro come previsto dallo Statuto dei Lavoratori.

La complessità del quadro normativo suggerisce un approccio multidisciplinare, con adozione di **policy interne** specifiche e la formazione continua del personale coinvolto.

QUESITI PRATICI

DELIBERA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DELLA EX SOCIETÀ DI PERSONE: REGISTRAZIONE

Volevo sapere se la delibera per la distribuzione di utili relativi alla riserva di trasformazione ex società di persone (trattasi di utili già tassati in capo ai soci precedenti all'01/01/2017) trasformatasi in Srl, vada registrata all'Agenzia delle Entrate oppure solo trascritta nel registro dei verbali.

Ai sensi dell'art. 170 c. 3 TUIR, nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II (IRES) in **società soggetta** a tale imposta, le **riserve** costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5 TUIR - se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine - **non** concorrono a formare il **reddito dei soci** in caso di distribuzione. Inoltre, la loro **imputazione a capitale** non comporta l'applicazione dell'art. 47 c. 6 TUIR.

In altri termini, essendo tali utili già stati assoggettati ad imposizione per trasparenza in capo ai soci della società di persone, **non** scontano **ulteriore imposizione** all'atto della loro distribuzione da parte della società di capitali.

La **delibera** di distribuzione degli utili adottata dai soci della Srl deve essere **registrata** indipendentemente dal trattamento fiscale degli utili in capo ai soci. Al riguardo, l'art. 4 c. 1 lett. d Tariffa I DPR 131/86 (Testo unico imposta di registro) prevede l'obbligo di registrare, entro un termine fisso, le **assegnazioni di utili** in denaro ai soci.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E BENEFICI PRIMA CASA

Successione presentata oltre i cinque anni, ma entro i dieci: l'Agenzia ritiene che il beneficio prima casa non debba essere riconosciuto. Il contribuente ritiene che l'Agenzia delle Entrate non sia Organo legislativo e, quindi, esistendo i requisiti previsti per godere dell'agevolazione, la stessa sia applicabile. È corretta l'interpretazione? Si consideri che, fino alla data di presentazione della dichiarazione, alcun avviso è stato notificato: la dichiarazione è tardiva, ma non omessa.

Secondo quanto disposto dagli articoli 28 a 30 del TUS, la dichiarazione deve essere effettuata entro un anno dalla data del **decesso** del **de cuius**, come specificato dall'art. 31 D. Lgs. 346/90. La mancata presentazione di questa dichiarazione essenziale comporta l'accertamento e la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio in modo autonomo, seguendo le disposizioni dell'articolo citato. Questo scenario si verifica anche in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva od integrativa prevista dall'art. 28, comma 6,

per cui l'Ufficio procederà alla riliquidazione od alla liquidazione dell'eventuale maggiore imposta dovuta.

Un aspetto cruciale da considerare è il termine di decadenza per la notifica dell'avviso relativo all'accertamento: cinque anni dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa. Tale periodo rappresenta un limite temporale entro il quale l'Amministrazione fiscale è autorizzata ad agire per la riscossione dell'imposta non dichiarata, sottolineando l'importanza di adempiere tempestivamente agli obblighi fiscali successivi per evitare sanzioni e maggiorazioni che possono incidere significativamente sull'entità dell'eredità. Per cui, se sono passati oltre cinque anni dal termine concesso per l'applicazione delle sanzioni, sarà dovuta solo l'imposta senza possibilità di applicare le sanzioni.

Le Ordinanze della Cass. 9 aprile 2019 n. 9890 e Cass. 24 settembre 2020 n. 20132 affermano il principio generale relativo alla necessità per l'**erede** di richiedere formalmente le **agevolazioni**, non essendo sufficiente il semplice possesso di fatto dei requisiti. Ciò, in quanto, il diritto all'agevolazione, che spetta esclusivamente se sussistono le condizioni previste dalla citata Nota II-bis, deve, comunque, essere invocato dal richiedente, tramite la presentazione della dichiarazione di successione nel rispetto delle norme del TUS.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione, l'articolo 27 TUS, comma 4, dispone che l'Ufficio debba procedere alla riliquidazione dell'imposta od alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa: fatto che non è mai avvenuto nel caso in esame. Si condivide quanto affermato nel quesito, cioè che fino alla data di presentazione della dichiarazione nessun avviso è stato notificato; pertanto, la **dichiarazione è tardiva**, ma non omessa.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE: DETRAZIONE CON LA DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE

Il concetto di disponibilità dell'immobile, che costituisce elemento dirimente per poter usufruire della detrazione per spese di ristrutturazione, non comporta necessariamente che all'interno dello stesso si espliciti materialmente la convivenza tra il proprietario ed il familiare che ne ha sostenuto le spese.

(CGT II Lombardia 31 marzo 2025 n. 831)

SPROPORZIONATA LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IVA PER MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA

La cancellazione d'ufficio di un soggetto passivo dal registro IVA per inadempimento degli obblighi IVA è in contrasto con il principio di proporzionalità, qualora venga imposta senza esaminare la natura e la gravità delle infrazioni concretamente commesse.

(C. Giust. UE 3 aprile 2025 C-164/24)

SUCCESSIONI: COMUNIONE DELL'AZIENDA EREDITARIA

L'azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, ossia fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta così come caduta nel patrimonio comune (ad esempio, nel caso di affitto della stessa).

(Cass. 9 aprile 2025 n. 9309)

ACQUISIZIONI PROBATORIE: UTILIZZABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DI LEGGE

Non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, a differenza di quanto accade solo nel processo penale ex art. 191 c.p.p., e l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta l'inutilizzabilità degli stessi, "in mancanza di una specifica previsione in tal senso".

(Cass. 31 marzo 2025 n. 8452)

CRISI DI LIQUIDITÀ: IPOTESI DI PUNIBILITÀ DEGLI OMESSI VERSAMENTI

Non integra un'ipotesi di non punibilità della violazione di omesso versamento il solo fatto che il debitore verta in uno stato di illiquidità accidentale. Inoltre, qualora ricorra la discriminante, permane il debito per interessi.

(Cass. 14 aprile 2025 n. 9699)

IMU: ESENZIONE DEI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DAL COSTRUTTORE

La Cass. 21 aprile 2025 n. 10392 ha affermato che l'esenzione dall'IMU prevista per gli "immobili merce" non spetta per i fabbricati che l'impresa acquista e ristruttura per destinarli alla vendita. La Cass. 21 aprile 2025 n. 10394, al contrario, ha sancito la spettanza dell'agevolazione anche nell'ipotesi di locazioni transitorie di durata infrannuale finalizzate alla copertura dei costi di realizzazione dell'immobile, le quali non escluderebbero la destinazione alla vendita alla base dell'edificazione.

(Cass. 21 aprile 2025 n. 10392 e 10394)

DETRAZIONE PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SENZA PARTICOLARI FORMALISMI

La mancanza della comunicazione dei dati all'ENEA e/o l'assenza dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato non rappresentano un ostacolo al riconoscimento della detrazione per spese di riqualificazione energetica.

(CGT 2° Lombardia 16 aprile 2025 n. 1002)

ISTANZA DI RIMBORSO IN DICHIARAZIONE E DINIEGO PARZIALE: VA IMPUGNATO

La comunicazione bonaria che riconosce solo una parte del rimborso richiesto in dichiarazione deve essere impugnata entro 60 giorni. L'avviso bonario contiene un atto amministrativo autoritativo (implicito) che, in mancanza di ricorso, diventa definitivo ed impedisce la proposizione di nuove istanze di rimborso sulla parte restante.

(Cass. 23 aprile 2025 n. 10732)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 al 30 aprile 2025

16 APRILE	▪ Accise di marzo: versamento ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di marzo ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di marzo (Tobin tax): versamento ▪ IVA di marzo: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di aprile ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di marzo ▪ Ritenute operate a marzo: versamento ▪ Ritenute sui dividendi I trimestre: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di marzo
21 APRILE	▪ Operazioni in contanti legate al turismo: comunicazione soggetti trimestrali
28 APRILE	▪ PREU: III acconto marzo-aprile (II periodo contabile) ▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di marzo o primo trimestre
30 APRILE	▪ 770 semplificato: ritenute di gennaio e febbraio 2025 ▪ Credito IVA I trimestre: rimborso o compensazione ▪ Dichiarazione IVA ▪ Imposta di bollo su assegni circolari: dichiarazione I trimestre 2025 ▪ Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento II rata ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi e accessori incassati a marzo ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a febbraio ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: marzo ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria marzo

	▪ Regime transfrontaliero di franchigia IVA: comunicazione 1° trimestre 2025 ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° aprile: versamento ▪ Rottamazione quater: domanda di riammissione ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di marzo ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS UE e pagamento dell'IVA del 1° trimestre
--	--

Scadenze dal 1° al 15 maggio 2025

15 MAGGIO	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di aprile ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di aprile: annotazione separata ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse ad aprile: registrazione ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di aprile ▪ Fatture differite: cessioni di aprile
----------------------------	---

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com**

